

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo Lo Presti — Presidente

dott. Giuseppe Colavecchio — Consigliere

dott. Marco Smiroldo — Consigliere - relatore

dott. Francesco Albo — Consigliere

dott. Giuseppa Cernigliaro — Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 29/A/2025

nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. 6973/P del registro di segreteria, promosso da *Omissis*, *Omissis*, *Omissis* e *Omissis*, rappresentati e difesi come in atti dall'avvocato Paolo Bonaiuti,

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dalla dott.ssa Antonella Isola.

per la riforma

della sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana n. 355/2023 del 18-21 luglio 2023.

Esaminati tutti gli atti e documenti di causa.

Udita, nell'odierna pubblica udienza del 13.02.2025, per l'appellante, l'avv. Paolo Bonaiuti; assente il Ministero della Difesa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con l'impugnata sentenza è stato respinto il ricorso dell'odierno appellante, affetto da congiuntivite in entrambi gli occhi, già preesistente al servizio militare di leva (come evincibile dalla nota dell'O.M. di Firenze prot. n. *Omissis* del 28 maggio 1963), col quale era stato impugnato, a distanza di anni, il decreto n. 302 del 20 febbraio 1975 con cui il Ministero della Difesa aveva respinto la domanda del 12 agosto 1974 volta a ottenere il riconoscimento della pensione privilegiata tabellare per la suddetta infermità, nonché la nota M_D GPREV 0075263 29-04-2015 del Ministero della Difesa con cui era stato opposto al medesimo ricorrente che l'istanza presentata in data 29 gennaio 2015 non poteva essere presa in considerazione in quanto nei suoi confronti era già stato emesso il decreto sopra riferito per intervenuta decadenza.

Il ricorrente aveva contestato la falsa applicazione dell'art. 169 del d.P.R. n. 1092/1973 e dei principi statuiti dalle SS.RR. della Corte dei conti, sentenze n. 83/C/1989, confermati dalle successive sentenze nn. 8/QM/2001 e 4/QM/2003, sostenendo che l'avvenuta constatazione nel c.d. biglietto d'uscita delle infermità lamentate durante il servizio militare avrebbe impedito la decadenza contestata e, pertanto, chiedeva la declaratoria della tempestività dell'istanza e, per l'effetto, che gli atti vengano rimessi all'Amministrazione della Difesa per l'ulteriore corso del relativo procedimento pensionistico affinché provveda ora per allora sul merito della domanda stessa.

Al riguardo, nel respingere la domanda per intervenuta decadenza ex

art. 169 d.P.R. n. 1092 del 1973, il giudice di primo grado ha richiamato la consolidata giurisprudenza della Corte dei conti in materia e ritenuto che il c.d. biglietto d'uscita, riportante la stampigliatura "l'infermità allo stato degli atti non risulta dipendente da causa di servizio" e l'estemporanea affermazione contenuta nel foglio riportante gli esiti di osservazione trasmessi dall'O.M. al reparto, rappresentavano una mera constatazione dei riscontri clinici durante il servizio militare, assumendo una valenza di mero fatto e non avendo le caratteristiche richieste di momento tipico, necessario e funzionale del procedimento amministrativo appositamente previsto per il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata ossia di un pregresso procedimento di acquisizione degli elementi oggettivamente e significativamente rilevanti nei termini appena riferiti..

2.- Con appello notificato in data 07.08.2024 e in pari data depositato, è stata impugnata la decisione nei capi relativi al rigetto del ricorso ovvero alla declaratoria di intempestività della domanda di pensione privilegiata.

Lamentando una ricostruzione dei fatti incompleta, l'appellante ha richiamato le ampie allegazioni e prove dedotte in primae curae che dimostrerebbero come durante il servizio prestato dall'appellante fosse stato formulato un giudizio, anche se negativo, sulla dipendenza dell'infermità sofferta (allegati 4, 5 e 6 al ricorso introduttivo, nonché quelli depositati dal Ministero nella sua costituzione ai n 8, 9, 10).

Sul punto ha invocato i principi formulati dalla più recente giurisprudenza, sia di primo grado, tra cui anche quella della Sezione

Giurisdizionale per la Regione Siciliana con le sentenze n. 487/2020 e n. 538/2022, sia delle Sezioni di Appello, con particolare riferimento alla sentenza n. 368/2021 della Sez. III d'appello, e la sentenza n. 560/2022 della Sez. I d'appello.

Le suddette decisioni offrono, secondo l'appellante, una nuova ricostruzione che è rilevante ai fini della decisione, perché consente di affermare che il primo giudice è incorso nella violazione e falsa applicazione dell'articolo 169 del D.P.R. n. 1092/1973, anche in relazione alle note sentenze delle SS.RR. n.8 QM/2001 e 4 QM 2003.

L'appellante ha quindi lamentato l'omessa o apparente motivazione su un punto dirimente della controversia, atteso che nel caso in esame era stato formulato un giudizio, anche se negativo, sulla dipendenza per l'infermità in questione e ciò sulla base della documentazione versata agli atti, richiamando a sostegno la giurisprudenza richiamata in primo grado e che depone in senso univoco per la tesi dell'appellante.

In particolare, la difesa dell'appellante ha richiamato la sentenza n. 285 del 2016 della Sez. II d'appello, secondo la quale: "*Il problema interpretativo che si è posto in merito all'art. 169, ha riguardato il valore giuridico che deve essere attribuito agli accertamenti medico-legali effettuati dall'Amministrazione per motivi diversi dalla concessione di pensione privilegiata, ed intesi ad incidere sull'esistente rapporto d'impiego con un dipendente per interromperlo o modificarlo, i quali si pronuncino anche sulla dipendenza della malattia da causa di servizio. La questione è stata affrontata dalle Sezioni Riunite di questa Corte,*

con la sentenza n. 8/QM/2001 del 05.12.2001, con la quale è stato stabilito che "… non si verifica la decadenza di cui all'art. 169 d.P.R. n. 1092/1973 in ipotesi di intervenuta constatazione ancorché negativa ed anche con la formula allo stato degli atti, sulla dipendenza di una malattia da causa di servizio effettuata da organi pubblici tecnici medico-legali in sede di valutazione della malattia ai fini incidenti sul rapporto di impiego o di servizio".

Dando applicazione alla norma di legge, secondo l'interpretazione dell'organo nomofilattico, si osserva, sulla base della documentazione versata agli atti, che era stato formulato un giudizio, anche se negativo, sulla dipendenza per la "glomerulonefrite acuta", espresso dal Colonnello Medico dell'ospedale militare di Napoli nel foglio di licenza per convalescenza (40 giorni) dell'11.12.1969, allegato al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. (grassetto e sottolineatura sono di chi scrive).

Con riferimento alla predetta infermità, pertanto, l'appello risulta fondato.".

Il precedente richiamato, secondo la difesa dell'appellante, si adatta perfettamente alla fattispecie oggetto del presente appello vi era in atti la prova della constatazione in servizio dell'infermità nonché del parere espresso dalle autorità preposte sulla dipendenza: parere debitamente sottoscritto dal Colonnello Medico Direttore dell'Ospedale Militare di Firenze Dott. *Omissis* del 24 maggio 1963 (allegato n. 5 al ricorso di primo grado; all.to 10 del fascicolo amministrativo).

Da ciò, secondo la difesa, sarebbe palese il vizio motivazionale e la

violazione dell'art. 169 per come rescritto dalle note sentenze delle SSRR.

La difesa ha quindi concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi tutti dedotti in narrativa e per l'effetto, previa istruzione della domanda ex art. 197, 2° comma del Codice di Giustizia Contabile, riconoscere la tempestività della domanda di p.p.t. e ordinare alla Amministrazione che dia inizio alla prescritta attività amministrativa o in subordine rimettere gli atti al primo giudice ai sensi dell'art. 170, 4° comma del Codice di Giustizia Contabile per le consequenziali statuizioni.

3.- In data 30.08.2024 è stato notificato a mezzo pec il DFU.

4.- Con memoria del 31.01.2025 si è costituito il Ministero della Difesa, chiedendo il rigetto del gravame.

La difesa ha precisato, in primo luogo che per "valutazione rilevante" deve intendersi quella espressa al termine di un subprocedimento di accertamento, durante il quale siano stati acquisiti tutti gli elementi ritenuti necessari per giudicare se l'infermità in esame sia stata o meno causata dal servizio.

A tale stregua, il giudice di primo grado, con congrua motivazione, ha ritenuto insussistenti, nel caso di specie, gli elementi indicati nella suddetta Sentenza n. 8/2001/QM, essenziali per escludere il decorso del termine di decadenza quinquennale dal diritto all'accertamento della dipendenza da causa di servizio ex art. 169 del Testo Unico, e conferire ammissibilità alla domanda pensionistica, con particolare riferimento al Foglio del Reparto Osservazioni dell'Ospedale Militare di Firenze in data 24/05/1963, invocato dall'appellante quale documento

decisivo e dirimente, e valutato dal Giudice come carente dei requisiti sopra richiamati..

5.- All'udienza dell'13.02.2025, data per letta la relazione, la difesa dell'appellante ha concluso come da verbale e la causa è passata in decisione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Parte appellante ha contestato in primo luogo la falsa applicazione dell'art. 169 d.P.R.1092 del 1973, e dei principi di cui a SSRR n. 4/2003/QM deducendo l'esistenza di una avvenuta constatazione delle infermità lamentate durante il servizio militare che impediva la decadenza in questione (ed è pertanto ammissibile ai sensi dell'art. 170 c. 1, c.g.c. e SS.RR. 10/2000/Q.M.).

Com'è noto, l'art. L'art. 169 del DPR n. 1092 del 29.12.1973 prevede, infatti, che "la domanda di trattamento privilegiato non è ammessa se il dipendente abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione dal servizio senza chiedere l'accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte".

Alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte (sul punto, v. Sez. II n. 505 del 2014), per non incorrere nella decadenza prevista dall'art. 169 del d.P.R. 1092 del 1973 è necessaria, quindi, non soltanto la constatazione diagnostica dell'infermità invalidante entro il quinquennio, bensì anche l'accertamento (pur se negativo) della sua dipendenza dal servizio (C. conti Sezioni Riunite n. 4/QM/2003 del 29.01.2003; id. Sez. II App. n. 409 del 20.07.2009; id. n. 432 del 22.09.2011).

In particolare, SSRR n. 8 del 2001, con riferimento alle modalità di tali accertamenti hanno chiarito che “non si verifica la decadenza di cui all'art. 169 del d.P.R. n. 1092/1973 in ipotesi di intervenuta constatazione, ancorché negativa ed anche con la formula allo stato degli atti, sulla dipendenza di una malattia da causa di servizio effettuata da organi pubblici tecnici medico-legali in sede di valutazione della malattia a fini incidenti sul rapporto di impiego o di servizio”.

Come indicato da parte appellante, risulta in atti (nel fascicolo di primo grado ed in quello d’appello) il documento del 24.05.1963 del Reparto osservazioni dell’Ospedale Militare di Firenze, a firma del colonnello medico direttore, dott. *Omissis* che, diagnosticata all’appellante la congiuntivite tracomatosa a tutti e due gli occhi, in calce al parere medico legale di “*idoneo a incondizionato servizio militare ma con R.A.M. art. 3/B*” espressamente dichiara che “*La infermità allo stato degli atti non risulta dipendente da causa di servizio*”.

Nel caso in esame, l’espressione della valutazione circa la non dipendenza da causa di servizio nel contesto della formulazione del parere medico legale esclude che la prima possa ritenersi una “l’estemporanea affermazione contenuta nel foglio riportante gli esiti di osservazione trasmessi dall’O.M. al reparto”, proprio perché non contenente soltanto gli esiti di un’osservazione ma un preciso parere medico legale.

A tale stregua, il collegio ritiene sussistano i presupposti previsti dalle SSRR per non applicare la decadenza prevista dall’art. 169 del d.P.R. n. 1092/1973: nel caso in esame la constatazione sulla dipendenza

della congiuntivite da causa di servizio, ancorché negativa e con la formula allo stato degli atti, è stata effettuata da organi pubblici tecnici medico-legali (il direttore dell'O.M. di Firenze) in sede di valutazione della malattia a fini incidenti sul rapporto di impiego o di servizio, ossia in sede di espressione del parere medico legale di "*idoneo a incondizionato servizio militare ma con R.A.M. art. 3/B*".

Per quanto precede, pertanto, l'impugnata sentenza va annullata, rimanendo necessaria pertanto una rivalutazione da parte dell'amministrazione della domanda a suo tempo presentata.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate di seguito in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando, annulla l'impugnata sentenza.

Condanna il Ministero della Difesa al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese di lite che vengono liquidate in euro 1.000,00 (euro mille/00).

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio dell'13 febbraio 2025.

L'ESTENSORE	**IL PRESIDENTE**
Cons. Marco Smiroldo	Pres. Vincenzo Lo Presti

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 04/04/2025

Il Funzionario preposto

Dott.ssa Pietra Allegra

F.to digitalmente